

Delibera n. **161/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 1/4

**OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero (IAMC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per attività di ricerca nel settore dell'ecologia**

N. o.d.g.: **03/02**    Rep. n. **161/2013**    Prot. n. **23948**    UOR: **UFFICIO CONTRATTI E APPALTI**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Mario RIZZARDI	X				Vincenzo POMPILIO				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il prof. Mario Rizzardi, Vice Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Uomo, è presente in sostituzione della prof.ssa Nicola Panichi.

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero (IAMC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) intendono stipulare un accordo di collaborazione nel settore dell'ecologia.

In particolare, lo IAMC-CNR di Capo Granitola si occupa da tempo di bioacustica e l'approccio alla soundscape ecology è diventato oggetto di nuovo interesse scientifico per il centro.

La competenza del DiSBeF in tale ambito ha funzionato da attrattore per lo IAMC e l'accordo di cooperazione ha l'intento di far confluire le rispettive competenze in un Laboratorio congiunto dove la componente terrestre e quella marina utilizzeranno le stesse basi teorico-applicative elaborate dal DiSBeF con l'auspicio che il laboratorio si arricchisca anche di una prospettiva internazionale (coinvolgimento di enti argentini, australiani...).

Per la realizzazione delle attività previste dall'accordo verranno successivamente stipulate delle convenzioni attuative che stabiliranno gli aspetti più strettamente operativi della collaborazione.

Con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) n. 132/2013 del 3 settembre 2013 è stata approvata la stipula dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero (IAMC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Occorre pertanto richiedere l'autorizzazione per la stipula del suddetto accordo di collaborazione.

Il Senato Accademico

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Genera-

## Delibera n. **161/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 2/4

- le, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;
  - vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) n. 132/2013 del 3 settembre 2013;
  - sentito il Direttore Generale;

delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero (IAMC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nel testo qui di seguito riportato:

### **“Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IAMC-CNR)”**

L'Università di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti, con sede amministrativa in Via Saffi, 2 - 61029 Urbino, P. IVA 00448830414, rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Pivato (d'ora in avanti denominata “Università”)

e

l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IAMC-CNR) con sede amministrativa in Calata Porta di Massa, Interno Porto, 80133 Napoli, P. IVA 02118311006, rappresentata dal Direttore, Dott. Salvatore Mazzola (d'ora in avanti denominato “Istituto”)

### **PREMESSO**

nell'intento di realizzare un più stretto rapporto di collaborazione tra l'Università e l'Istituto, rendendo reciprocamente disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale degli enti stipulanti tale accordo di collaborazione e allo scopo di promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportune convenzioni operative,

l'Università e l'Istituto, di seguito denominato le “Parti”, convengono e stipulano quanto segue

Art.1. Le Parti si rendono disponibili a realizzare:

- 1) La collaborazione in progetti di ricerca comuni che comporti:
  - a) la mobilità di ricercatori, docenti e personale delle Parti;
  - b) la mobilità di giovani ricercatori impegnati in programmi post-lauream;
  - c) lo scambio di materiale scientifico;
  - d) l'espletamento di giornate di studio, conferenze, seminari, corsi di formazione, ecc.
- 2) La collaborazione nei percorsi formativi degli studenti che comporti:
  - a) l'elaborazione di percorsi formativi comuni con l'obiettivo del rilascio di crediti formativi;
  - b) lo svolgimento di tirocini formativi volti a favorire l'integrazione ed il completamento del percorso di studi degli studenti.
- 3) La partecipazione in comune:
  - a) ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni;

Delibera n. **161/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 3/4

- b) al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione.

Art.2. Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo di collaborazione stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni operative per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

Art.3. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questo Accordo di collaborazione sarà competente il Foro di Urbino.

Art.4. La presente convenzione è valida per un periodo di 3 (tre) anni a partire dalla data della firma di entrambe le Parti. L'eventuale disdetta da parte di una delle Parti dovrà essere comunicata in forma scritta tre mesi prima della scadenza.

Le Parti, comunque, si impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi, ancora in corso al momento della disdetta.

Art.5. Qualsiasi modifica al presente Accordo di collaborazione dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art.6. L'Università e l'Istituto si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui al presente Accordo di collaborazione e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui le Parti dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui al presente Accordo di collaborazione.

L'eventuale pubblicazione o divulgazione a fini accademici o scientifici dei dati acquisiti durante l'espletamento di attività di cui al presente Accordo di collaborazione dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da entrambe le Parti.

Con la sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione del presente Accordo di collaborazione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art.7. Il presente Accordo di collaborazione redatto in duplice originale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Le spese di bollo sono a carico di ciascuna delle Parti, ciascuna per l'originale di propria competenza.

Urbino,

Delibera n. **161/2013** del Senato Accademico del **24/09/2013**

pag. 4/4

---

Per l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, il Rettore, Prof. Stefano PIVATO:

---

Per l'IAMC-CNR, il Direttore, Dott. Salvatore MAZZOLA:  
”

---